



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO - II SEZIONE

In composizione monocratica, dott. Claudio Casarano

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3559 R.G. anno 2013 Affari Civili Contenziosi promossa da:

P. SUD s.p.a., in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore - rappresentata e difesa dagli Avvocati *;

CONTRO

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA soc. coop per azioni – rappresentata e difesa dall'Avv. *;

OGGETTO: "Contratti bancari...";

Conclusioni: le parti rassegnavano quelle in atti e qui da intendersi riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

IL FONDAMENTO DELLA DOMANDA MONITORIA

La Banca Popolare di Puglia e Basilicata, con ricorso monitorio del 26-03-2013, affermava di aver intrattenuto con la P. SUD S.p.A. – in liquidazione - il rapporto di c/c n. 182/00046415, aperto in data 02/07/1973 ed estinto in data 22/01/2013 con il passaggio a sofferenza della somma di € 299.086,28.

Riuscita vana la richiesta di pagamento inoltrata con raccomandata del 19-07-2012, diveniva inevitabile il ricorso al giudice; da qui l'emanazione del decreto ingiuntivo ad opera del Tribunale di Taranto in data 26/03/2013, notificato a mezzo del servizio postale il 22/04/2013, con il quale veniva ingiunto alla P. Sud s.p.a. il pagamento in favore della Banca Popolare di Puglia e Basilicata società cooperativa per azioni (già

Banca Popolare di Puglia e Basilicata cos. Coop. a r.l.) della “somma di € 299.086,28, oltre interessi al tasso del 12,00% e comunque nei limiti del tasso soglia tempo per tempo vigente a far data dal 22.01.2013 sino al soddisfo, oltre spese e competenze del monitorio liquidate in complessivi € 2.350,00, di cui 550,00 per esborsi non imponibili, € 1.800,00 per compenso professionale di Avvocato, oltre Iva e Cap come per legge”.

I MOTIVI DI OPPOSIZIONE

Con l’opposizione a decreto ingiuntivo in primo luogo veniva eccepita la nullità delle pattuizioni riportate in due lettere esibite da controparte (datate 2 luglio 1973 e 21 novembre 1977), peraltro compilate su prestampati della stessa e completate dal correntista, al quale erano consegnate: laddove in particolare veniva previsto il tasso degli interessi debitori (uso piazza) e creditori (uso piazza), la chiusura annuale e trimestrale dei conti (con applicazione di capitalizzazione degli interessi), le valute d’uso, le spese di tenuta conto postali e bolli e le norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi.

In secondo luogo la difesa opponente rimarcava la necessità che la banca esibisse in giudizio tutta la documentazione contabile idonea a coprire l’intero periodo del rapporto e cioè a far data dal 1973 e non semplicemente dal 2000, come invece faceva la controparte.

LA DIFESA DELLA BANCA OPPOSTA

Con comparso di costituzione del 30 sett. 2013 si costituiva in giudizio l’opposta contestando quanto dedotto ed eccepito dalla P. ed affermando, tra l’altro, di essersi adeguata agli adempimenti scaturenti dal combinato disposto dell’art. 120 T.U.B. e dalla delibera CICR del 9/2/2000; eccepiva inoltre la prescrizione estintiva decennale di qualsivoglia diritto del correntista.

Produceva in giudizio varia documentazione tra cui, in particolare, copia di alcune lettere di concessione affidamenti del 2002, 2005, 2007 e 2011, copia variazione contrattuali in corso, estratti conto e scalari del c.c. per cui è causa dal 31 marzo 2000 al 22 gennaio 2013, la pubblicazione GURI del 26 giugno 2000 foglio inserzioni 147.

IL PROCESSO

Alla prima udienza il giudice con ordinanza del 28 novembre 2013 concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, nonché i termini di cui all’art. 183, c. 6°, c.p.c.; fissava anche, per l’eventuale ammissione dei mezzi istruttori, l’udienza del 30/04/2014.

L'opponente con il deposito della prima memoria ex art. 183, c. 6° c.p.c., ribadiva l'inefficacia probatoria dell'"attestato" ex art. 50 T.U. prodotto dalla banca in sede monitoria.

Ribadiva poi che la banca non aveva offerto prova ex art. 2697 c.c. del credito, avendo esibito in giudizio gli estratti conto e scalari relativi solo al periodo dal 1° aprile 2000 al 22 gennaio 2013 e non quelli relativi al periodo dal 2 luglio 1973 al 30 marzo 2000. Eccepiva in ogni caso, anche alla stregua della parziale documentazione prodotta dalla banca, che la banca avesse applicato interessi stabilendo il tasso unilateralmente, l'addebito illegittimo della capitalizzazione trimestrale di interessi, in dispregio quindi dell'art. 1283 c.c., oltre che delle valute d'uso, c.m.s. e spese.

Anche la banca depositava la prima memoria ex art. 183, c. 6°, c.p.c., affermando che la documentazione esibita era conforme all'originale in suo possesso, eccepiva nuovamente la prescrizione estintiva decennale e l'adeguamento al disposto di cui art. 120 T.U.B. e alla delibera CICR del 9/7/2000, riportandosi alle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione.

Venivano poi depositate dalle parti le ulteriori due memorie ex art. 183, c. 6°, c.p.c., senza che la banca provvedesse al deposito in giudizio di altra documentazione, limitandosi invece a richiedere l'ammissione di CTU.

Alla successiva udienza del 30 aprile 2014 il Giudice riservava la decisione e con successiva ordinanza del 12 giugno 2014, affermava che *"la regola probatoria evocata dalla difesa opponente sembra che sia stata accolta dalla S.C.; ad esempio la n. 21466 del 2013 Ed ancora Cass. n. 1842 del 2011 Di conseguenza la causa risulterebbe matura per la decisione.*

Prima di fissare udienza di precisazione delle conclusioni è opportuno però sentire le parti per tentare di conciliare la lite. P.T.M. Fissa per la comparizione personale delle parti l'udienza del 03-12-2014".

A tale ultima udienza compariva il legale rappresentante della Pitrelli Sud s.p.a. mentre non compariva quello della Banca; veniva riservata nuovamente la decisione poi sciolta con ordinanza con la quale veniva ammessa CTU.

Depositata la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 31 maggio 2017 venivano precisate le conclusioni; quindi la causa veniva riservata per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

IL CREDITO DERIVANTE PER LA BANCA DAL RAPPORTO DI CONTO CORRENTE DEVE NECESSARIAMENTE
RISULTARE DAGLI ESTRATTI CONTO CHE COPRANO L'INTERO RAPPORTO

Come è noto la giurisprudenza della S.C. ha avuto occasione di affermare che il credito per la banca derivante da uno scoperto di conto corrente deve essere provato – ex art. 2697, I co., c.c. nella fase a cognizione piena - con la produzione in giudizio degli estratti conto che attestino la regolarità delle movimentazioni per tutto il corso dell'intero rapporto.

Il rapporto obbligatorio in esame è infatti per sua natura unitario ed anche se sia prevista la capitalizzazione periodica, la verifica della correttezza del saldo ad una certa data non può prescindere dalla conoscenza delle movimentazioni contabili pregresse e quindi dalla verifica della loro correttezza.

Tanto vale a maggior ragione quando sia contestata la validità della regola negoziale che ha fissato le competenze addebitate sul conto dalla banca nel corso dell'intero rapporto, come avveniva nel caso in esame: interessi dall'oggetto generico e quindi indeterminabile, capitalizzazione trimestrale in dispregio dell'art. 1283 c.c.-

Né può valere a superare siffatta lacuna probatoria il rilievo che da una certa data in poi la regola negoziale veniva formalizzata secondo le prescrizioni di legge: affidamenti che contemplavano per iscritto e puntualmente il tasso debitorio; la reciprocità per la capitalizzazione trimestrale.

La banca a tal proposito sosteneva che la predetta lacuna istruttoria potesse superarsi con la regola del saldo zero per il periodo pregresso non coperto dalla documentazione contabile.

La tesi non può essere accolta; infatti se così fosse sarebbe superato il principio della necessaria continuità del rapporto di conto corrente bancario di cui sopra si è detto; senza contare che il ricorso al saldo zero finirebbe per tradursi in un comodo escamotage per la difesa della banca, di escludere ad arte dal ricalcolo del saldo di conto corrente, proprio quella parte del rapporto inficiata dall'inosservanza di norme imperative, quale quella che impone la forma scritta ad substantiam per la pattuizione di interessi superiori al tasso legale (ex art. 1283, III co., c.c.) o il divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c..

E si badi che escludere dal ricalcolo del saldo legittimo una fetta importante del rapporto – nel caso di specie pacificamente ben 27 anni di rapporto e cioè dal 1973 al 2000 – implicherebbe la fallacia del (parziale) ricalcolo del saldo: si può infatti

presumere che sia esclusa una posta a credito importante per il correntista, rappresentata dai ripetuti addebiti di competenze che si sono avuti sul conto, i quali tuttavia non sarebbero dovuti per le dedotte nullità.

Né rileva l'eccezione di prescrizione; infatti questa opera quando è il correntista ad agire con l'azione di ripetizione dell'indebito, ma non quando, come nel caso in esame, è la banca ad agire con l'azione di adempimento contrattuale, rispetto alla quale peraltro l'eccezione di nullità(o meglio la c.d. mera difesa), anche se concernente alcune clausole contrattuali, può sempre essere fatta valere ex art. 1422 c.c.-

In materia di onere probatorio da osservare in tema di credito derivante da conto corrente, come sopra si accennava, ha avuto occasione di pronunciarsi la S.C.(21597-2013):

Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi”.

L'opposizione va allora accolta e revocato il decreto ingiuntivo opposto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza della banca.

P.T.M.

Pronunziando sulla opposizione al decreto ingiuntivo n. 402/13 del 26/28-03-2013 proposta dalla P. SUD S.p.A. – in liquidazione -, con atto di citazione regolarmente notificata, nei confronti della BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA soc. coop per azioni, rigettata ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;

Condanna la banca opposta al pagamento delle spese del giudizio sopportate dalla società opponente, che si liquidano, in solido in favore dei difensori anticipanti, in euro 551,00 per esborsi ed euro 12.000,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge(costo della CTU a totale carico della banca opposta).

TARANTO 25-09-2017

Il Giudice – dott. Claudio Casarano